



STATUTO CSI SOLIDARIETÀ ODV – FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita con sede in Firenze – Via Delle Mimose, 12 - l'Associazione di volontariato denominata **Csi Solidarietà ODV - Federazione Regionale Toscana**, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche con durata illimitata.

Art. 2 L'Associazione "Csi Solidarietà", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si ispira ai principi del Centro Sportivo Italiano – Ente di promozione sportiva e di promozione sociale - e opera nell'ambito della Regione toscana, anche attraverso proprie articolazioni organizzative territoriali.

Art. 3

L'Associazione è apartitica ed apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, divieto assoluto di dividere gli utili fra i soci, nemmeno in forma indiretta, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate, documentate e previamente autorizzate) i quali svolgono la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo. I membri degli organi sociali debbono essere soci.

Finalità e attività

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della **legge 8 novembre 2000, n. 328**, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e alla **legge 22 giugno 2016, n. 112**, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare l'Associazione svolge iniziative finalizzate all'aiuto della persona in tutti i suoi aspetti, anche attraverso la promozione di attività sportive e con una specifica attenzione alle situazioni di maggiore disagio. In particolare l'Associazione si fonda sull'iniziativa dei rappresentanti degli aderenti che operano nel settore delle attività sportive di carattere sociale rivolte a situazioni di bisogno e di svantaggio e che perseguono, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà rivolta, mediante azioni continuative, attive e dirette, a situazioni di bisogno del singolo e della collettività, sia come prevenzione che come rimozione. L'Associazione si impegna a programmare progetti ed azioni più specificatamente di carattere sociale, culturale, solidaristico e della salute, rivolti alla comunità nel suo insieme.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- cura della diffusione dello sport per tutti, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale;
- realizzazione di interventi per l'avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili e delle persone in condizioni di difficoltà che vivono forme di emarginazione o situazioni di solitudine come gli anziani e i carcerati;
- sviluppo di progetti e iniziative, come forma di prevenzione del disagio, per i giovani in età evolutiva e per i minori a rischio;
- realizzazione di azioni positive perché nella società e anche nello sport si realizzi la pari opportunità per ciascuna persona, senza discriminazioni di alcun tipo;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a single letter 'G' on the far right.

- sviluppo di azioni positive contro l'esclusione, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza;
- organizzazione di iniziative formative rivolte agli operatori dell'Associazione e al mondo del volontariato;
- organizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzate a promuovere la conoscenza della corporeità e del movimento, l'educazione alimentare e a garantire l'igiene ambientale e la tutela sanitaria dell'attività sportiva;
- ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- realizzazione di pubblicazioni informative e formative sul ruolo delle associazioni di promozione sociale e del volontariato;
- collaborazione con le Istituzioni pubbliche per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Soci

Art. 6

CSI Solidarietà - Federazione Regionale Toscana è un'Associazione regionale che opera in tutta la regione. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali sul territorio regionale il Consiglio può istituire delle sezioni locali, coordinate dalla federazione regionale, che assicurino il presidio sul territorio per l'attuazione della missione associativa. Le sezioni locali possono essere dei distaccamenti che rientrano nella struttura regionale e che hanno sul territorio solo un referente o, laddove ci siano i presupposti e le strutture, diventare delle vere e proprie ODV autonome. L'attività delle sezioni locali viene coordinata e indirizzata dal consiglio della Federazione Regionale. La costituzione, la rappresentanza ed il funzionamento delle sezioni locali sono disciplinati dalle norme in materia del codice civile e da apposito accordo fra le sezioni locali e la Federazione Regionale, elaborato sulla base dei regolamenti di riferimento. All'Associazione possono iscriversi come associate le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendo gli scopi del seguente statuto intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Ai soci di CSI Solidarietà non è fatto obbligo essere tesserati per il CSI. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio delibererà con decisione motivata con l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

[Handwritten signatures in blue ink]

Art. 8

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Avverso il diniego d'iscrizione, il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione - che deve avvenire con raccomandata a.r. e/o pec - può proporre ricorso all'assemblea che deve decidere entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso.

Art. 9

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali ed hanno il diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al presidente dell'Associazione. Essi, inoltre, hanno il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. Hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal consiglio direttivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 10

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa per un'annualità;
- c) per dimissioni presentate per iscritto;
- d) per esclusione.

Perdono la qualifica di socio per "esclusione" coloro che si rendono responsabili di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e deliberazioni degli organi sociali; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, per danni materiali e morali arrecati all'Associazione e comunque in ogni caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Associazione. La perdita di qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal consiglio direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del consiglio direttivo deve essere ratificata



da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione - che deve essere comunicato all'interessato con raccomandata a.r. e/o pec - il socio escluso ha 30 giorni di tempo- decorrenti dal ricevimento della comunicazione- per far ricorso all'assemblea che deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente;

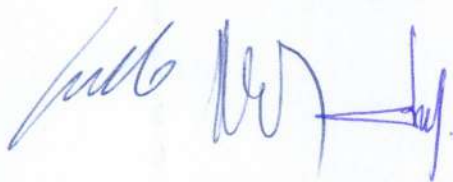
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese eventualmente sostenute in relazione alla loro carica, purché documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 12

L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha un voto

L'assemblea è presieduta, di norma, dal presidente che la convoca, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio. L'assemblea è convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, anche ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo o su richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In questo caso l'assemblea deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono convocate mediante avviso affisso nella bacheca della sede dell'Associazione e con invio di lettera non raccomandata o attraverso posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea, entro i 15 giorni precedenti la data della prima convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora della prima convocazione, la sede ove si svolge l'assemblea e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.



Art. 13

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 14

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, mentre in seconda convocazione sono valide le deliberazioni assunte qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di una sola delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 15

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 16

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede, ogni quattro anni, alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 17

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio e delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, eletti dall'assemblea. Esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno due volte l'anno, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta ordinaria o elettronica almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci e nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice-presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione associativa e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso;
- delibera il conferimento di procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.



Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

In caso venga a mancare per qualsiasi ragione in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice senza indugio elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 22

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice-presidente. Nel caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo le sue mansioni sono esercitate dal consigliere più anziano per carica ed in caso di parità dal consigliere più anziano d'età. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.

Il Tesoriere

Art. 23

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e cura la tenuta dei libri contabili provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Piero', followed by a signature that looks like 'M. J.', then a signature that is partially obscured by a horizontal line, and finally a signature that appears to be 'El SW'. There is also a small, illegible mark to the right of these signatures.

Il Segretario

Art. 24

Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Presidente.

Patrimonio – Esercizio sociale – Bilancio

Art. 25

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 26

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) ; proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- f) proventi da attività di raccolta fondi
- g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



Art. 27

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote associative sono intrasferibili, non rivalutabili e non rimborsabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 29 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, and a final signature on the far right that is partially cut off.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

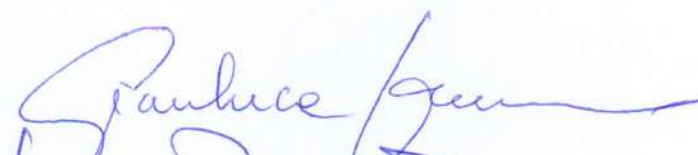
Norma finale

Art. 32

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

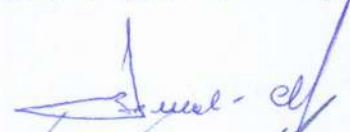
Prato 02 marzo 2019

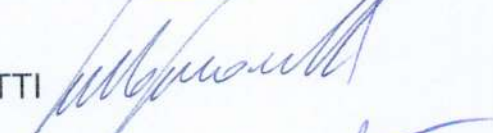
SILVIA NOCI 

GIANLUCA ERMANNO 

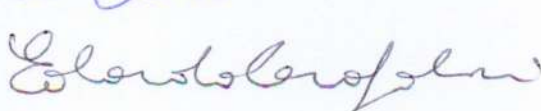
GIORGIO RICCETTI 

NEMESIO MARCHESINI 

MARCO BONECHI 

GIULIO GIOVANNETTI 

ANDREA PANCHETTI 

EDOARDO CEROFOLINI 

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 29 APR. 2019
N. 3183 ESATTI EURO
IL DIRETTORE







Solidarietà

Federazione Regionale Toscana

Verbale assemblea straordinaria in forma semplificata del 2 marzo 2019.

- L'assemblea straordinaria si svolge in forma semplificata ed è regolarmente costituita ed è indetta per modificare lo statuto per adeguarlo a norma di legge.
- Inizialmente viene effettuato un riassunto del lavoro svolto dal CSI solidarietà frt per riassumere, anche ai membri che non erano aggiornati, il lavoro svolto dall'associazione
- Successivamente si passa all'adeguamento dello statuto a norma di legge. Gli articoli modificati sono: -1-4-9-10-12-16-17-20-24-25-29-30-31-32.



Il segretario

Marco Bonechi